

Sent. n. 263/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79157 del registro di Segreteria,

proposto da XX, nato a omissis (omissis) il

omissis (C.F. omissis) ed ivi residente in Via

omissis, elettivamente domiciliata in Roma alla Via

Giuseppe Gioacchino Belli n. 36 presso lo studio dell'Avv. Dino

Dei Rossi (CF: DRSDNI55D09H501D) che la rappresenta e

difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni

di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata:

dinodeirossi@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax

063230594;

contro

il Ministero dell'Istruzione (CF: 80185250588) in persona del

Ministro pro-tempore per la carica domiciliato presso la sede del

Ministero in Roma in Viale Trastevere 76/A

il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il

Lazio – Ufficio IV – in persona del Commissario ad acta Dott.ssa

Rosalia Spallino domiciliato presso la sede dell'Ufficio in Roma
alla Via Luigi Frangiapane n. 41.

per l'ottemperanza

delle sentenze emesse dalla Corte dei conti – Sezione

Giurisdizionale per il Lazio n. 403/2011 pubblicata il

03.03.2011 e 574/2014 pubblicata il 09.07.2014.

Visto il decreto presidenziale del 22 febbraio 2023, n. 230 di
riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Udito all'udienza del 28 maggio 2024 l'Avv. Dino Dei Rossi per
la parte ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. XX ha agito per
l'ottemperanza delle Sentenze n. 403/2011 e 574/2014 con le
quali la Corte riconosceva il diritto del ricorrente alla
corresponsione, sugli emolumenti arretrati maturati nei periodi
1.04.1979 – 31.12.1993 e dal 1.91.94 al 31.10.95, degli
accessori di legge (interessi e rivalutazione) secondo i principi
resi dalla nota pronuncia delle SS.RR 10/QM/2002 (sentenza
403/2011) e successivamente (Sent. 574/2014), all'esito di
giudizio di ottemperanza ordinava all'Amministrazione
convenuta di dare esecuzione agli obblighi già incombenti a suo
carico entro il termine di giorni 45 disponendo, altresì, in caso
di inerzia, la nomina di un commissario ad acta individuato nel

Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio –
Ufficio X.

Il ricorrente ha riferito altresì che, all'esito dell'atto di diffida con
il quale veniva richiesto l'adempimento, il Ministero resistente
inoltrava nota datata 8 aprile 2016 con la quale comunicava che
con il pagamento della somma di € 35.244,62 doveva ritenersi
integralmente eseguita la richiamata pronuncia.

In particolare, l'asserito e perdurante inadempimento del
Ministero convenuto sarebbe asseverato e provato dal ricorrente
sulla scorta di una consulenza tecnica di parte estesa dal Dott.
Antonio Vuolo all'esito della quale il credito complessivo vantato
dal medesimo sarebbe pari a complessivi € 106.792,20 dai
quali, detratto l'importo versato dal Miur (€ 35.244,62),
residuerebbe un credito ulteriore pari ad € 54.625,14.

Nell'elaborato allegato all'atto di diffida inviato datato 24 luglio
2012 il consulente, infatti, afferma: "Riepilogo. Dalla somma
algebrica dei valori così determinati [€ 71.635,83 capitale
rivalutato + € 35.156,37 interessi] risulta che, al 30 giugno 2012,
il sig. XX è creditore verso il Ministero della Pubblica
Istruzione di una somma pari euro 106.792,20 comprensiva di
capitale interessi e rivalutazione.

3. Il Ministero, pur ritualmente evocato in giudizio non si è
costituito.

4. All'odierna udienza il Procuratore del ricorrente, Avv. Dino

Dei Rossi, ha richiamato il ricorso e la documentazione prodotta insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione in quanto, pur se destinatario della notifica del ricorso (cfr. relazione di notificazione del ricorso del 30.07.2021 e successiva notifica del DFU effettuata in data 14.11.2023 a mezzo pec), non si è costituito.

L'intervenuto pensionamento della Dott.ssa Spallino, emerso all'atto della richiesta di notificazione avanzata dalla parte ricorrente, non impone il rinnovo della stessa, già perfezionatasi nei confronti del Ministero, attese altresì le risultanze degli atti di causa dai quali si evince l'avvenuto adempimento dell'incarico di commissario ad acta originariamente affidatole (cfr. nota 08.04.2016 sub. doc. 7 ricorrente e nota prot. 5959 del 02.03.2021 sub. doc. 9 ricorrente).

Va chiarito, peraltro, che il commissario ad acta assume nel presente giudizio veste di parte non necessaria, citata dal ricorrente per mero tuziorismo, rimanendo ininfluyente la sua partecipazione al processo in presenza della regolare chiamata del Ministero convenuto, soggetto tenuto ad ottemperare le statuizioni condannatorie del Giudice delle pensioni pubbliche.

2. Nel merito il ricorso è infondato.

Va, preliminarmente, rammentato che l'oggetto del giudizio di

ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, del giudicato in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione (Sez. III° nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014).

Presupposto del giudizio di ottemperanza è, quindi, l'inadempimento, anche parziale dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza a fronte dell'esistenza di un giudicato, recte dell'indicazione di un obbligo statuito, circostanza che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l'ottemperanza esclusivamente a tale obbligo.

Oggetto del presente giudizio è la esatta quantificazione delle somme dovute a titolo di accessori sugli arretrati riconosciuti in favore del ricorrente con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo e sino all'effettivo soddisfo.

Trova, come noto, applicazione il disposto dell'art. 167 comma 3 del Codice di giustizia contabile a mente del quale: "Il Giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto".

La richiamata disposizione ha cristallizzato gli esiti

interpretativi cui erano giunte le Sezioni riunite nella nota pronuncia SS.RR. 10/QM/2002, con la quale il Supremo Consesso ha fissati principi utili per la liquidazione di interessi e rivalutazione con riguardo alle sentenze di condanna al pagamento di somme dovute a titolo pensionistico o previdenziale pubblico ed in particolare quello della liquidabilità della rivalutazione solo se e per la parte che sopravanza gli interessi legali nei casi in cui, in sostanza, l'indice di svalutazione dovesse essere superiore a quello del saggio legale (in termini Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. 6/2008/QM; Sez. III App., Sent. n. 79/2015; Sez. II App., Sent. n. 888/2017).

Dall'esame del ricorso e dei relativi allegati, in particolare i due successivi atti di diffida e costituzione in mora (atto di costituzione in mora del 24.07.2012 e successivo atto del 9.02.2021) e il prospetto dei conteggi allegati, appare evidente come la prospettazione in executivis del ricorrente non abbia rispettato i citati principi resi dalle Sezioni Riunite di questa Corte positivizzati dal Codice di giustizia contabile, dai quali, peraltro, questo Giudice non intende discostarsi.

Il consulente di parte ha infatti computato l'interesse sul capitale rivalutato annualmente con ciò operando il cumulo dei due accessori e giungendo ad un importo nettamente superiore rispetto a quello calcolato dal Ministero e successivamente

liquidato.

L'errore si appalesa con maggiore evidenza laddove si osservi come il ricorrente richiami quanto statuito dalle Sezioni Unite Civili (Cass. S.U. Civili - Sent. 38 del 29.01.2001), precedente non solo non confacente ai giudizi avanti alla Corte dei conti atteso il chiaro disposto del Codice di rito emanato in virtù del D.lgs. 174/2016, norma speciale sopravvenuta, ma altresì in quanto superati *ratione materiae* dalle citate pronunce delle SS.RR. di questa Corte.

Peraltro, con nota del 08.04.2016 versata in atti (sub doc. 7 ricorrente) alla quale è seguita nota prot. 5959 del 02.03.2021 (sub. doc. 8 ricorrente) il Miur ha prodotto i conteggi delle somme dovute in adempimento della pronuncia di questa Corte n. 574/2014, oggetto di ottemperanza, e ivi evidenziato altresì le trattenute fiscali obbligatoriamente da effettuarsi sulla posizione del ricorrente.

La stessa parte ricorrente dà atto nel proprio atto di diffida di avere ricevuto in pagamento, in diverse tranches, le somme di € 19.577,76 e successivamente le ulteriori somme di € 11.819,54 (in data 21 maggio 2014) e di € 45.772,23 in data 25 febbraio 2016.

Sul punto non paiono corrette le contestazioni offerte dal consulente della parte ricorrente che, come già esposto, cumula rivalutazione ed interessi per poi giungere a ritenere ancora

dovuta la somma di € 54.625,14 in aperto contrasto con i richiamati principi forniti dalle Sezioni Riunite di questa Corte. Peraltro, è utile precisare come il ricorrente di fatto non esponga con chiarezza e puntualità le motivazioni che sarebbero alla base della erroneità della liquidazione effettuata dal Miur, limitandosi ad offrire conteggi alternativi la cui difformità rispetto a quelli elaborati dall'Amministrazione è ictu oculi imputabile al diverso metodo di calcolo degli accessori di legge. Tali evidenze consentono a questo Giudice di definire il giudizio al fine di garantire il rispetto dei principi di oralità e concentrazione del processo pensionistico nonché a garantire il rispetto della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), disattendendo la invocata richiesta di CTU contabile. Del resto, è noto che lo strumento della consulenza tecnica di ufficio non possa sopperire agli oneri probatori che incombono sulle parti laddove le prospettazioni poste a sostegno della domanda non siano correttamente sorrette da argomenti puntuali e pertinenti. È altresì noto come le contestazioni mosse nei confronti di presunti errori di calcolo debbano essere precise e puntuali in modo da consentire di comprenderne gli errori e non limitarsi ad una mera formula di stile né, parimenti, alla produzione sic et simpliciter di conteggi alternativi dai quali emerga una diversa quantificazione (cfr. tra le altre Corte di cassazione sentenza n. 20844/2015 del 15.10.2015).

2. La contumacia del Ministero dell'Istruzione impone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.